



CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1667

Data: 21/4/2017

Oggetto: Procedimento Disciplinare sig. Emanuele Gurrieri.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Aprile, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.25/Gab, del 28/03/2017, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTA la nota consortile protocollo, 1070 del 2 febbraio 2017 con la quale si procedeva all'avvio di un procedimento disciplinare a i sensi e per gli effetti dell'art. 56 e seguenti del vigente CCNL nei confronti del dipendente a tempo indeterminato, sig. Emanuele Gurrieri;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

VISTA la nota di discolpa del predetto dipendente acquisita al protocollo consortile al n. 1473 e sotto la data del 14 febbraio 2017 con richiesta di audizione;

VISTO il verbale di audizione del 3 marzo 2017 ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che, nei fatti, *il dipendente Sig. Gurrieri Emanuele*, in sede di audizione, alla presenza dei propri rappresentanti sindacali, nel ribadire i contenuti di cui alla propria nota di discolpa ha fatto presente:

1) Che la nota di contestazione gli è pervenuta oltre i termini dei 30 giorni previsti dall'art. 56 del CCNL;

2) Che le norme relative alle sanzioni disciplinari non sono state affisse nei vari punti zona, ai sensi del comma 1 dell' art. 56 del vigente CCNL;

3) Che la decisione di non utilizzare il proprio automezzo sarebbe conseguente al rifiuto di recarsi nei punti zona al di fuori del proprio territorio e ciò anche a causa del mancato percepimento delle retribuzioni dal mese di Luglio del 2016.

RITENUTO che:

- **Per ciò che concerne il punto 1)** si precisa che il termine dei 30 giorni di cui al sopra citato articolo 56 del CCNL decorre **dalla completa conoscenza dei fatti**, ovvero, dalla acquisizione della nota del 17.01.2017 trasmessa dal Responsabile della Sede di Scicli, Geom. Silvio Conti, assunta al prot. Cons. al n° 292 in pari data. La decadenza dei termini della contestazione, basata sul presupposto di far decorrere i 30 giorni dalla data della materiale consegna della nota recante all'oggetto "utilizzo mezzo proprio per servizio d'istituto" nelle mani del Dirigente Dott. Giovanni Gurrieri in data 24.12.2016 acquisita al prot. consortile in data 27.12.2016, non costituisce nei fatti per la Direzione e per l'Amministrazione la "completa conoscenza del fatto" richiamata dal sopra citato art. 56 del CCNL. La nota di contestazione prot. 1070 del 02.02.2017 è pertanto entro i termini di cui al vigente CCNL a prescindere, tra l'altro, dalla materiale data di acquisizione da parte dell'interessato;
- **Per ciò che concerne il punto 2)** si precisa che le norme sopra richiamate sono state pubblicate nel sito del consorzio di Bonifica n° 8, accessibile a tutti ed in piena sintonia con le mutate disposizioni normative, si evidenzia che le suddette norme sono pubblicate presso l'albo consortile e presso le sedi periferiche, dove ogni dipendente per motivi oggettivi si reca quotidianamente. Privo di fondamento appare, pertanto, il richiamo ad una mancata informativa ai dipendenti, circa le procedure e le norme che riguardano i provvedimenti disciplinari in genere, previsti al CAPO III del vigente CCNL;
- **Per ciò che concerne il punto 3)** si precisa che l'affermazione del dipendente Sig. Gurrieri, finalizzata a motivare il diniego all'espletamento dell'attività disposta dal Responsabile di

Sede, non può trovare alcun tipo di accoglimento poiché come noto, ai sensi dell'allegato A, all'Accordo Trasferte e Missioni, del CCNL, il dipendente può recedere dall'impegno di utilizzare il proprio automezzo, con preavviso di tre mesi mediante una comunicazione per iscritto da inviare al consorzio. Rimane, quindi, priva di motivazione, la decisione assunta arbitrariamente di rimanere presso il punto zona di C.da Finocchiara a Santa Croce Camerina, contravvenendo di fatto alle disposizioni impartite dal responsabile di Sede nell'ambito del servizio irriguo valido per il mese di gennaio 2017.

RITENUTO, altresì, che il dipendente Sig. Gurrieri Emanuele, sempre in sede di audizione, ha:

- contestato la nota di segnalazione del Geom. Silvio Conti, agli atti del Consorzio, del 17 gennaio 2017 argomentando il fatto che a suo modo di vedere il Responsabile non poteva non accorgersi che Egli svolgeva attività lavorativa "seppur in autonomia" nel punto zona Finocchiara;
- comunicato che a seguito del nubifragio del 22 e 23 gennaio 2017, su richiesta di alcuni utenti, aveva proceduto a fotografare i danni verificatisi in alcune zone del territorio.

CONSIDERATO che nel merito delle superiori comunicazioni e contestazioni va rilevato che il dipendente Gurrieri non è intervenuto a seguito di disposizione del responsabile di sede ma, molto più in generale, a seguito di richieste di alcuni utenti dei quali non si ha conoscenza. Inoltre non ha informato il Responsabile della sede ne tanto meno il Dirigente dell'Area, ma ha proceduto ad effettuare fotografie attinenti gli eventuali danni verificatisi in dipendenza del nubifragio, per consegnarli all'amministrazione attraverso i dirigenti sindacali della Filbi Uil cui il dipendente di che trattasi ha conferito delega sindacale. Prassi sicuramente inusuale ma che acclara e conferma l'attività svolta dal Sig. Gurrieri in assoluta autonomia ed in pieno dispregio alle disposizioni impartite dai superiori.

Il dipendente Gurrieri dovrebbe essere riconosciuto dagli utenti come acquaiolo e non certamente come incaricato alle fotografie. E' noto che nelle suddette circostanze è buona prassi informare l'Ufficio che con proprio personale procede immediatamente alla redazione degli interventi di ripristino ove possibile o alla elaborazione di opportune perizie.

Sicuramente comunque, gli uffici non possono essere informati tramite fotografia pervenute come sopra detto.

RITENUTO, infine, che per quanto attiene in ultimo alla richiesta di rimborso chilometrico va precisato che, un conto è la presenza al punto zona con il proprio mezzo e, si richiama all'uopo la nota assunta al protocollo consortile in data 17.02.2017 a firma del Commissario Straordinario Dott. Margiotta, per la quale nulla è dovuto al dipendente per il "tragitto casa - lavoro e ritorno", un conto diverso è il riconoscimento del rimborso chilometrico in favore del dipendente che mette a disposizione il proprio automezzo per l'espletamento del servizio.

In questo caso non è certamente il dipendente che sceglie la zona nella quale operare, quando e come operare ed è proprio ciò che viene contestato al dipendente con la nota del 02.02.2017.

RITENUTO che esistono le condizioni per comminare al dipendente Sig. Emanuele Gurrieri una sanzione disciplinare ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 56 e seguenti del vigente CCNL;

CONSIDERATO che a termini dell'art. 56 5° comma la competenza della adozione dei provvedimenti disciplinari spetta de relato al Commissario Straordinario, legale rappresentante dell'Ente;


Ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, sentito il parere favorevole del Direttore Generale,


DELIBERA


art.1) - di comminare al dipendente sig. Gurrieri Emanuele, per gli addebiti contestati in premessa meglio specificati, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni due ai sensi dell'art. 56 e 59 del vigente CCNL;

art. 2) - di notificare al suddetto dipendente quanto statuito con la presente deliberazione.

L.C.S.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Coccolini)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Coccolini)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)